



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente

Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro

Via Romagnosi, 9 – Centro Europa - 38122 Trento

Tel. 0461493590 - Fax 0461493591

e-mail: ass.economia@provincia.tn.it

pec: ass.economia@pec.provincia.tn.it

Trento, 23 marzo 2015

Prot. n. A035/2015/157762/2.5-25

Preg.mo Signore
Claudio CIA
CONSIGLIERE PROVINCIALE
Gruppo Civica Trentina
S E D E

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno DORIGATTI
PRESIDENTE
Consiglio provinciale
S E D E

Preg.mo Signore
dott. Ugo ROSSI
PRESIDENTE
Provincia autonoma di Trento
S E D E

Oggetto: interrogazione n. 1303 di data 9 febbraio 2015.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

Preme evidenziare, in via preliminare, come l'interrogazione sia fondata su un errato riferimento normativo che condiziona le successive valutazioni.

Come noto, infatti, nella provincia di Trento si applica la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) la quale, all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilisce che la legge medesima non si applica *“a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”* conformemente a quanto stabilito

anche dall'articolo 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Tale esenzione è anche puntualmente richiamata e ribadita nell'articolo 20 ter, comma 6 della legge provinciale 17/2010, riguardante gli hobbisti.

Si tratta di una disposizione normativa finalizzata ad escludere dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio, una specifica categoria di soggetti che, attraverso il loro ingegno e creatività, realizzano opere che costituiscono un "unicum irripetibile", che hanno cioè il carattere della irripetibilità ed unicità e non sono riproducibili attraverso procedimenti ed interventi di tipo manuale/artigianale di natura esclusivamente ripetitiva.

Per quanto riguarda il merito della problematica, l'articolo 20 ter della legge provinciale n. 17 del 2010 si pone l'obiettivo di regolamentare la vendita occasionale da parte di soggetti non professionisti, al fine di risolvere il problema dei "finti hobbisti" e trovare un equilibrio fra le esigenze degli operatori professionali, che da tempo lamentano disparità di trattamento e quelle delle amministrazioni comunali, per le quali i mercatini degli hobbisti costituiscono una risorsa, rappresentando elementi di vivacità, di promozione ed attrattiva per i visitatori.

Le disposizioni introdotte con l'articolo 20 ter tendono a declinare, cercando il necessario temperamento dei vari interessi coinvolti, il concetto di "attività professionale", stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge provinciale n. 17 del 2010, che si riferisce ad un'attività dove sono presenti caratteri di abitudine, in un costante ripetersi dell'attività economica anche se non ininterrotta, come nella natura di una attività di tipo stagionale. La migliore soluzione identificata per stabilire fino a quando chi vende può essere considerato venditore occasionale e da dove si cominci ad essere venditore professionale è quella di stabilire quante volte l'anno uno stesso soggetto può esercitare attività di vendita, sia di cose usate che prodotte personalmente, in qualità di hobbista senza sconfinare nella categoria dei professionisti.

Questa soluzione, attraverso l'applicazione di parametri numerici, sembra inoltre la sola a creare certezza nella fase dei controlli in quanto non lascia spazio a interpretazioni o equivoci; ha inoltre la funzione di definire il margine tra attività occasionale e professionale, in modo tale che anche gli hobbisti, superato il parametro numerico stabilito, possano diventare commercianti e rientrare nell'ambito di applicazione della normativa in materia di commercio, non sussistendo alcun divieto o limite all'esercizio di tale attività svolta in maniera professionale.

Pertanto l'articolo 20 ter della legge provinciale n. 17 del 2010 non introduce alcuna limitazione all'esercizio delle attività di vendita, ma intende tracciare un confine fra soggetti che svolgono in maniera occasionale e sporadica un'attività di vendita (i veri hobbisti) e coloro invece che sono da annoverare fra i professionisti che osservano precise regole di accesso al mercato (artigiani, commercianti al dettaglio in sede fissa oppure su aree pubbliche).

Il tesserino di riconoscimento, che l'articolo 20 ter, comma 3 della legge provinciale n. 17 del 2010 stabilisce che venga rilasciato "*per non più di una volta ogni due anni per nucleo familiare*", rappresenta inoltre ormai un irrinunciabile strumento di

controllo e gestione del pendolarismo dei c.d. hobbisti (ma che in realtà hanno tutti i requisiti dei professionisti) provenienti dalle Regioni limitrofe che, da tempo, hanno introdotto limitazioni numeriche; essi, esaurite le giornate a disposizione nelle rispettive Regioni, si presentano nei mercatini organizzati dai comuni della provincia di Trento che, in assenza di regolamentazione, diventano naturale oggetto di interesse per la loro attività.

Il problema di fondo resta evidentemente quello della regolarità fiscale e contributiva. Chi vuole partecipare ai mercatini a titolo di hobbista e che come tale beneficia di un regime semplificato ed alleggerito, dovrebbe essere e rimanere tale e cioè la sua attività non dovrebbe assumere caratteri di professionalità; in caso contrario non esiste alcun divieto ad esercitare l'attività in modo professionale.

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -